



67630-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'accordo governativo del 12.10.2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **SO.GE.A.OR. SPA**, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 12 mesi, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012;

VISTO il decreto n. 62996 del 25.11.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 19 lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 della società **SO.GE.A.OR. SPA**;

VISTO il decreto n. 64619 del 05.03.2012 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 19 lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 della società **SO.GE.A.OR. SPA**

NY mef



67630 -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

VISTA l'istanza con la quale la società **SO.GE.A.OR. SPA** ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 19 lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 19 lavoratori impiegati presso l'Aeroporto di Oristano che verranno poste in CIGS per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012 della società **SO.GE.A.OR. SPA**,

Unità: Oristano -loc. Fenosu (OR)

Matricola INPS: 9501820179

Pagamento diretto da parte dell'INPS : SI



67630 -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 12 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

M mef



67630 -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, - 7 SET, 2012

F.to Il Direttore Generale
Giuseppe U. Mastropietro

M. U. Mastropietro